



COMUNE DI EMPOLI

Settore II - SUAP, Attività Economiche ed Edilizia Privata

Servizio Suap, Attività Economiche e Sicurezza

ORDINANZA N. 47 DEL 23/01/2023

OGGETTO: ORDINANZA INGIUNZIONE EX L. 689/81 PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 89 DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 62 DEL 23 NOVEMBRE 2018, SANZIONATA DALL'ART. 114, COMMA 2, LETTERA B), DELLA STESSA LEGGE

IL DIRIGENTE

Visto il verbale di accertamento di violazione amministrativa n 97A/2022 del 18/02/2022, numero cronologico 30/2022, del Comando Territoriale di Empoli della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese – Valdelsa (d'ora in avanti: Polizia Municipale) a carico della Sig.ra [OMISSIS...] , nata a [OMISSIS...] il [OMISSIS...] e ivi residente in [OMISSIS...] [OMISSIS...] in qualità di trasgressore, e del legale rappresentante *pro tempore* della Società VECCHIA FORNACE DI [OMISSIS...] E C S.N.C. (p.i. 05074330480), con sede legale a Castelfiorentino (FI) in Via Vittorio Veneto N. 48, indirizzo PEC: doc@pec.studiogiovannoni.net, in qualità di obbligata in solido con il trasgressore, per la violazione a quanto previsto dall'Art. 89 della Legge Regionale Toscana n. 62 del 23 novembre 2018, sanzionata dall'art. 114, comma 2 lettera b) della stessa Legge;

Dato atto che dal suddetto verbale risulta che:

- in data 18 febbraio 2022, alle ore 19:10, la Polizia Municipale ha accertato quanto segue:
 - la Sig.ra [OMISSIS...] , legale rappresentante della Società VECCHIA FORNACE DI [OMISSIS...] E C S.N.C. non effettuava, entro 60 giorni, la comunicazione di variazione della denominazione e della forma giuridica per attività commerciale di preparazione e di somministrazione di alimenti e bevande al SUAP competente per territorio;
 - La violazione è emersa a seguito di segnalazione ai sensi dell'Art. 13 della L. 689/1981 da parte dell'Ufficio SUAP del Comune di Empoli datata 11/02/2022. Nella segnalazione la Società di cui sopra comunicava in data 02/02/2022 prot. n. 7305 del 21/01/2022 il subingresso alla Società cedente. Da una visura camerale della Società VECCHIA FORNACE DI ESPOSITO FRANCESCO E C S.N.C. la denominazione sociale e la forma giuridica sono variate con atto notarile del 08/05/2019 ed iscrizione in CCIAA il 31/05/2021;

Preso atto che:

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

- non è stato possibile contestare la violazione direttamente sul posto, e quindi si è provveduto alla notifica del verbale di accertamento e contestazione n. 97A/2022 del 18.2.2022 a mezzo di Raccomandata A/G, ai sensi della L. 890/1982;
- il predetto verbale è stato notificato al destinatario con le modalità sopra descritte in data 14.04.2022;
- il verbale di contestazione è stato regolarmente notificato, nei termini previsti dal comma 2 dell'art. 14 della Legge n. 689 del 24/11/1981 al trasgressore come sopra generalizzato;

Rilevato che:

- la L.R.T. n. 62 del 23 Novembre 2018 individua, per la violazione contestata, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00;

Dato atto che:

- non risulta agli atti che sia avvenuto nel termine di 60 giorni dalla contestazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689 del 24/11/1981, il pagamento in misura ridotta della somma dovuta da parte del trasgressore come sopra generalizzato;
- non risultano pervenuti scritti difensivi e documenti o richieste di audizione nel termine di 30 giorni dalla contestazione, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge n. 689 del 24/11/1981 da parte del trasgressore come sopra generalizzato;

Considerato che:

- l'art. 89 della citata L.R.T. n. 62/2018 stabilisce che “Le variazioni del legale rappresentante e della denominazione o ragione sociale di un'attività commerciale, [...] sono soggette a comunicazione al SUAP competente per territorio da effettuare entro sessanta giorni dalla variazione e non implicano il rilascio di una nuova autorizzazione né la presentazione di una nuova SCIA.”;
- l'art. 112, comma 1 della citata L.R.T. n. 62/2018 stabilisce che “All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).”;
- l'art. 112, comma 2 della citata L.R.T. n. 62/2018 stabilisce che “Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all' articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e introita i proventi delle sanzioni amministrative.”;
- l'art. 6, comma 1, della L.R.T. 81/2000 citata stabilisce che “Ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge [689/1981], le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi sono svolte dagli organi incaricati della vigilanza e del controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa.”;
- l'art. 114, comma 2, lettera b) della citata L.R.T. n. 62/2018 stabilisce che “È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00 chiunque violi: [omissis]; b) le disposizioni in materia di sospensione volontaria, variazioni e subingresso, di cui ai seguenti articoli: [omissis] 2) articolo 89; [omissis].”;

Richiamati i parametri indicati nell'art. 11 relativo ai criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie della legge 24 novembre 1981 n. 689 ai fini della relativa determinazione;

Richiamato l'articolo 28, comma 1 della Legge n. 689/1981 del 24/11/1981, secondo il quale: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.”;

Rilevato che non erano mai state rilevate precedenti irregolarità in quanto riportato nel Verbale da parte del trasgressore;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria, nella somma di Euro 1.000,00 più euro 8,00 per le spese di notificazione;

Visto l'art. 18 della Legge 689/1981;

Visto il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e in particolare l'art. 107;

ORDINA

alla Sig.ra [OMISSIS...] , nata a [OMISSIS...] il [OMISSIS...] e ivi residente in [OMISSIS...] in qualità di trasgressore, e del legale rappresentante *pro tempore* della Società VECCHIA FORNACE DI [OMISSIS...] E C S.N.C. (p.i. 05074330480), con sede legale a Castelfiorentino (FI) in Via Vittorio Veneto N. 48, indirizzo PEC: doc@pec.studiogiovannoni.net, in qualità di obbligata in solido con il trasgressore, di versare la somma di Euro 1.000,00 più Euro 8,00 per spese di notificazione, per un totale di Euro 1.008,00, quale sanzione amministrativa pecuniaria comminata ai sensi dell'Art. 89 della Legge Regionale Toscana n. 62 del 23 novembre 2018, sanzionata dall'art. 114, comma 2 lettera b) della stessa Legge;

INGIUNGE

alla Sig.ra [OMISSIS...] , nata a [OMISSIS...] il [OMISSIS...] e ivi residente in [OMISSIS...] in qualità di trasgressore, e del legale rappresentante *pro tempore* della Società VECCHIA FORNACE DI [OMISSIS...] E C S.N.C. (p.i. 05074330480), con sede legale a Castelfiorentino (FI) in Via Vittorio Veneto N. 48, indirizzo PEC: doc@pec.studiogiovannoni.net, in qualità di obbligata in solido con il trasgressore, di provvedere al pagamento della somma complessiva di Euro 1.008,00 mediante le seguenti modalità:

- versamento a mezzo di c/c postale N. 000024853509 intestato a Comune di Empoli – Servizio Tesoreria;

- versamento a mezzo di bonifico bancario al seguente IBAN: IT19Q0760102800000024853509 intestato a Comune di Empoli – Servizio Tesoreria;

Il Pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica del presente atto;

Nella causale dovrà essere specificato: sanzione amministrativa – Ordinanza Ingiunzione relativa al verbale n 97A/2022 del 18/02/2022;

La presente Ordinanza – Ingiunzione, ai sensi dell'Art.18, comma 7, primo periodo, della citata L. n. 689/1981, costituisce titolo esecutivo;

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso davanti all'Autorità Giudiziaria ordinaria ai sensi e con le modalità di cui all'art. 22 della L. 689/81, da presentarsi entro 30 giorni dalla notifica del presente atto;

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, qualora non sia stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 22 della citata Legge, si procederà alla riscossione coattiva di tutte le somme dovute, secondo quanto disposto dall'art. 27 della L. 24/11/1981 n. 689.

Il Dirigente del Settore
ALESSANDRO ANNUNZIATI / ArubaPEC
S.p.A.